

Proposte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva

L'Assemblea dell'Unione Italiana, conformemente ai principi contenuti nella "Costituzione della Repubblica di Croazia" (Testo Unico – G.U. R.C., N° 124/2000) e nella "Costituzione della Repubblica di Slovenia" (G.U. R.S., N° 33/1991), ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della "Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia" (Testo Unico – G.U. R.C. , N° 105/2000), ai sensi del "Trattato tra Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze" (G.U. R.C. – Accordi internazionali, N° 15/1997) , nonchè ai sensi della "Legge sulle Associazioni" (G.U. R.C., N° 74/14 e successive modifiche)

STATUTO dell' UNIONE ITALIANA

I. Disposizioni generali

Articolo 1

L'Unione Italiana (di seguito UI) è l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica, apartitica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime bisogni e interessi.

La forma giuridica dell'UI è l'Associazione ed è iscritta presso il Registro dell'organo competente.¹

Articolo 2

Il presente Statuto contiene le disposizioni generali, la denominazione, il timbro, la competenza territoriale, la sede legale, i simboli, la rappresentanza, i settori d'attività e finalità dell'UI, i soci, le forme e le modalità dell'associazione, i diritti e i doveri degli associati, le forme associative particolari ed i rapporti con le altre Istituzioni della CNI, l'ufficio dell'UI in Slovenia, gli organi dell'UI, i mezzi e le modalità di finanziamento, il coordinamento delle attività con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e con le Istituzioni della CNI, le Consulte territoriali delle Comunità degli Italiani, le attività economiche dell'UI, l'informazione e la pubblicità dei lavori, lo scioglimento dell'UI, le norme transitorie e finali.

¹ Va ampliato inserendo i principi fondamentali, ad es. che l'UI è un ente no profit (vedere la Legge sulle associazioni), inserendo il fatto che siamo concepiti come organizzazione ai sensi del trattato internazionale, inserendo una frase in merito a tale accordo bilaterale del '96.

II. Denominazione, timbro, competenza territoriale, sede legale, simboli e rappresentanza

Articolo 3

Le denominazioni ufficiali dell'associazione sono le seguenti: in lingua italiana, UNIONE ITALIANA; in lingua croata, Talijanska Unija; in lingua slovena, Italijanska Unija.

Articolo 4

L'UI detiene il proprio timbro. Tale timbro è di forma circolare con le denominazioni ufficiali dell'associazione sancite nell'Articolo 3. La forma, le dimensioni, il numero e le persone autorizzate ad usare il timbro dell'UI verranno definiti con una Delibera della Giunta Esecutiva.

Articolo 5

L'UI svolge le proprie attività con lo scopo di attuare le finalità del presente Statuto sul territorio della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica italiana.²

Articolo 6

La sede legale dell'UI è situata a Fiume.

L'ufficio dell'UI nella Repubblica di Slovenia è ubicato a Capodistria.

Articolo 7

L'UI e CNI hanno come proprio simbolo il tricolore della Repubblica italiana e come proprio Inno il „Canto degli Italiani“ ovvero l'Inno della Repubblica italiana, conosciuto come l'„Inno di Mameli“.

Il 16 luglio è proclamato „Giornata dell'Unione Italiana e della CNI“.³

Articolo 8

² Inserire l'UE anche in considerazione all'adesione al FUEN.

³ Non sono del parere di avere come inno quello di uno Stato. Si potrebbe inserire il „Va Pensiero“ quale nuovo inno UI.

L'UI è rappresentata dal Presidente dell'Assemblea che è per funzione Presidente dell'UI, e dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI il quale detiene il potere esecutivo. I due Presidenti svolgono le loro mansioni in base al presente Statuto e in base alla legge.⁴

III. Settori d'attività e finalità dell'UI

Articolo 9

I settori d'attività dell'UI, sono i seguenti:

1. I diritti umani
2. La cultura e l'arte
3. La cultura politica democratica
4. L'educazione, la scienza e la ricerca
5. La collaborazione internazionale
6. Lo sport

Sono finalità fondamentali dell'UI:

1. L'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali e complessivi dei suoi membri
2. Il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della Comunità Nazionale Italiana (in seguito CNI), in virtù della sua autoctonia
3. L'affermazione della soggettività della CNI e delle sue strutture
4. Il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello

Le finalità particolari dell'UI sono fissate dall'indirizzo programmatico approvato dall'assemblea dell'UI.⁵

Articolo 10

Con lo scopo di realizzare le finalità fondamentali sancite dal presente Statuto, per le necessità degli appartenenti alla CNI e per le sue organizzazioni e istituzioni, l'UI svolge le seguenti attività:

1. Organizzazione di attività culturali;

⁴ Andrebbero definite meglio le competenze, in modo da fare chiarezza su quali sono le rispettive responsabilità.

⁵ Mancano i media, le istituzioni (EDIT, CRS e AIA in primis), i giovani e l'imprenditoria.

2. Organizzazione di congressi, di convegni, di manifestazioni culturali, artistiche, letterarie, musicali e concerti;
3. Organizzazione di seminari, di stage, di corsi d'istruzione, di formazione e di aggiornamento;
4. Organizzazione e allestimento di mostre, di mostre – vendita, di esposizioni, di rassegne, di spettacoli, di ex-tempore;
5. Organizzazione di attività in campo scolastico, dell'educazione e dell'istruzione;
6. Organizzazione di attività nel campo dell'università e ricerca;
7. Organizzazione di attività nel campo dell'informazione e editoria;
8. Organizzazione di attività nel campo delle comunicazioni Radiotelevisive, social-media e della cinematografia;
9. Edizione e pubblicazione di libri, cataloghi, depliant, inviti, manifesti, fogli d'informazione;
10. Organizzazione di attività in campo teatrale, della drammaturgia, dell'arte e dello spettacolo;
11. Promuovere, coordinare e stimolare, per i propri membri, viaggi e escursioni a scopi culturali, formativi, ricreativi, sportivi, d'istruzione e d'altro genere;
12. Incentivare lo stato sociale (materiale, sanitario, abitativo e d'altro genere) degli appartenenti alla CNI e in rapporto alle necessità accertate, intraprendere opportune e indispensabili misure e iniziative di carattere umanitario, sanitario e religioso;
13. Organizzazione di attività sportive, di incontri, tornei, di giochi e manifestazioni sportive;
14. Organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
15. Organizzazione di attività e assistenza in campo giuridico e amministrativo;
16. Per i bisogni e gli interessi degli appartenenti alla CNI e per le sue organizzazioni e istituzioni, nonché per i membri dell'UI, riferiti a forme organizzate di attività e di iniziative nei campi della cultura, dell'istruzione, della ricerca, della formazione, dello spettacolo, dello sport, dell'editoria e di altro genere attinenti alle attività svolte dall'UI, ai sensi delle norme vigenti, incentiva l'offerta di servizi amministrativi, nonché tutti gli altri servizi tecnici, sussidiari e di altro genere per la realizzazione compiuta e a regola d'arte delle richiamate iniziative e delle attività istituzionali dell'UI, senza contropartita alcuna;
17. Stimolare l'attività imprenditoriale dei propri membri e tramite società commerciali di cui è fondatrice, soddisfare alle proprie necessità economiche e finanziarie, al fine dell'adempimento delle finalità stabilite dal presente Statuto;
18. Organizzazione di attività e assistenza nel campo delle finanze e bilancio;
19. Incentivare il sostegno professionale agli appartenenti alla CNI e alle sue organizzazioni e Istituzioni, senza compenso alcuno, per il proficuo conseguimento dei loro obiettivi, incentivando l'offerta di servizi contabili, informatici, telematici, di traduzione, trascrizione e fotocopiatura, nonché di assistenza legale qualificata;
20. Incentivare la vendita di souvenir, di materiale didattico, di libri, di opere d'arte e di beni di propria produzione o coprodotti con altri Enti, Istituzioni o Comunità degli Italiani;

21. Organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con le Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della CNI, le CAN, i Consigli della minoranza nazionale italiana e i rappresentanti della CNI negli organismi politici e amministrativi;
22. Collabora con le altre Comunità Nazionali e organizza attività comuni;
23. Collabora con la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica italiana, con le Regioni, le Contee, le Città, i Comuni, nonché con i loro organi e organismi, e con gli organismi internazionali
24. Collabora con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società e con la società civile croati, sloveni e Italiani di diritto privato
25. Segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della CNI e ai fini della loro attuazione, qualora necessari, avvia le debite procedure presso gli organismi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali e internazionali;
26. Formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative Costituzionali e legislative, nonché sulle disposizioni che regolano la posizione, il ruolo i diritti e la tutela della CNI e le avanza ai deputati al seggio specifico presso i Parlamenti Croato e Sloveno, ai due Parlamenti, ai Governi e ai loro organismi, come pure agli altri organi dei due Stati, a seguito dell'approvazione da parte degli organi dell'UI.
27. Formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo i diritti e l'attuazione della tutela della CNI e le avanza alle Regioni, alle Città e ai Comuni e ai loro organismi a seguito dell'approvazione da parte degli organi dell'UI.
28. Organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione e dalle Leggi
29. Organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo de ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della CNI e dei suoi appartenenti.
30. Altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti

L'UI svolge le proprie attività e realizza le proprie finalità nel rispetto del principio di autonomia del proprio operato, del principio della trasparenza dell'operato dei suoi organi, del principio del sistema democratico, del principio dell'operato senza fini di lucro e del principio di libera partecipazione alla vita pubblica.⁶

IV. Soci, forme e modalità d'associazione

Articolo 11

⁶ Andrebbe semplificato l'Art. 10 perché ripetitivo.

Sono soci ordinari dell'UI tutti i cittadini croati e sloveni di nazionalità oppure di cultura e madrelingua italiane regolarmente iscritti alle Comunità degli Italiani, che accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici dell'UI.

L'Associazione degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana Unione italiana (di seguiti UI Capodistria) è socio dell'UI di Fiume.

Le Comunità degli italiani in Slovenia sono socie dell'UI Capodistria ed automaticamente i soci delle Comunità degli italiani in Slovenia sono soci dell'UI Fiume.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia e Slovenia ,iscritti alle Comunità degli italiani possono associarsi alle medesime condizioni.⁷

Articolo 12

Soggetto dell'UI e delle Comunità degli Italiani è il cittadino di nazionalità o di madrelingua e cultura italiane, associato ai sodalizi in base ai termini dell'art. 11 del presente Statuto. L'iscrizione all'UI avviene unitamente all'iscrizione alle Comunità degli Italiani.

Nell'ambito delle Comunità degli Italiani egli esercita i diritti e ne subisce i doveri stabiliti dai relativi Statuti, mentre nell'UI realizza i diritti e le funzioni di comune interesse per la CNI stabiliti dal presente Statuto.

L'associazione ad una Comunità degli italiani e l'esercizio dei diritti e doveri nella Comunità degli italiani e nell'UI è regolamentato dalle disposizioni interne di ogni singola Comunità degli italiani.⁸

Articolo 13

L'UI si articola nelle Comunità degli Italiani, strutturate come organismi che esprimono i bisogni e gli interessi della CNI operanti nelle singole località.

Le Comunità degli Italiani sono soggetti giuridici, il cui status è regolato dalla Legge sulle associazioni.

I Soci delle Comunità degli Italiani sono soci collettivi dell'UI.⁹ In conformità a quanto stabilito dal presente Statuto gli associati alle Comunità degli Italiani diventano in modo automatico anche soci dell'UI.

Articolo 14

Ogni persona fisica può associarsi all'UI alle stesse condizioni, se soddisfa i criteri di cui all'art.11 del presente Statuto.

⁷ Il terzo paragrafo non cambia, dunque quanto è tuttora in vigore. I soci sloveni rientrano nell'elenco UI di Fiume e pertanto devono procurarsi l'OIB. Tale procedura potrebbe creare dei problemi pro futuro.

⁸ Inserirei una frase sulle modalità concrete di associazione, ad esempio tramite un formulario unico.

⁹ Toglierei "collettivi".

Nel caso una persona fisica decida di non essere più socio di una Comunità degli Italiani, cessa di esserlo anche dell'UI.

L'Assemblea dell'UI è autorizzata ad escludere un suo socio, qualora, in base al presente Statuto, l'esclusione non sia stata già effettuata dalla Comunità degli Italiani di cui è membro. L'esclusione può avvenire su proposta del Presidente, del Vice Presidente o da 5 membri dell'Assemblea dell'UI che hanno diritto di voto. A seguito della proposta deve essere svolta un'indagine da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo e presentata all'Assemblea.¹⁰ Il Socio potrà quindi venir escluso nel caso in cui l'Assemblea dell'UI riterrà che:

1. Il socio della relativa Comunità degli Italiani non agisca in conformità alle indicazioni di base proclamate dallo Statute, alle delibere dell'Assemblea o alle delibere degli organi dell'UI;
2. Il rapporto di tale membro della Comunità degli Italiani nei confronti degli altri membri dell'UI è offensivo, non collegiale o inappropriato;
3. Il membro della Comunità degli Italiani ha con un qualsiasi suo comportamento arrecato un danno all'immagine dell'UI, dei suoi organi, alle attività che l'UI svolge o agli scopi per i quali è stata costituita;
4. Il membro della Comunità degli Italiani, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti;

Il socio espulso dall'UI non si può nuovamente associare all'UI.

Articolo 15

L'elenco dei soci è gestito e aggiornato dalle Comunità degli Italiani e dall'UI, in forma elettronica o in altra adeguata forma.

L'elenco dei soci deve contenere il nome e cognome, il numero identificativo personale (OIB), la data e il luogo di nascita, la data di associazione alla Comunità degli italiani, la data di cessazione di associazione alla CI , la tipologia di socio come anche ogni altro eventuale dato previsto dal regolamento di ogni singola CI.

L'elenco dei soci deve essere messo a disposizione, per la consultazione, a tutti i soci, agli organi dell'associazione e alle autorità, in modo conforme alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 16

In aggiunta alle Comunità degli Italiani e ai loro Soci, possono associarsi all'UI anche altre persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica di Slovenia nella Repubblica italiana se promuovono la lingua e la cultura italiana, in base ad una specifica delibera dell'Assemblea dell'UI.

¹⁰ Inserirei che i soci vengono espulsi su proposta del Comitato dei Garanti che funge da Giurì d'onore e Corte d'Appello (vedi Art. 47)

Articolo 17

Possono liberamente associarsi all'UI, ovvero in assenza di specifica delibera dell'Assemblea, in conformità ed in osservanza delle disposizioni statutarie e dell'Indirizzo programmatico dell'UI: le CAN, i Consigli della minoranza nazionale italiana, le Istituzioni e gli Enti della CNI che operano in favore del suo sviluppo e crescita, ai sensi dei loro Statuti.¹¹

V. Diritti e doveri degli associati

Articolo 18

I soci ordinari dell'UI hanno i seguenti diritti:

1. Di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e strutture rappresentative dell'UI;
2. Di partecipare alla gestione e alle attività dell'UI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
3. Di avanzare proposte e di promuovere iniziative, specie nei campi politico, economico, sociale e culturale;
4. Di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell'UI e sulla realizzazione dei programmi, e sulle attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
5. Di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'UI.

Articolo 19

I soci dell'UI hanno i seguenti doveri:

1. Di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, decisioni e direttive stabiliti dagli organi dell'UI, assumendosene la responsabilità;
2. Di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto, degli Statuti delle Comunità degli Italiani ed ai programmi fondamentali dei loro organismi;
3. Di partecipare attivamente alle attività delle Comunità degli Italiani e dell'UI;
4. Di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti dalla loro appartenenza nazionale.

¹¹ Il 16 e 17 li unirei.

VI. Forme associative particolari, rapporti con le altre Istituzioni della CNI

Articolo 20

L'UI stabilisce rapporti di collaborazione e di coordinamento con Enti che operano in funzione delle esigenze della CNI. Le forme associative e di adesione fra l'UI e gli Enti succitati possono essere regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 21

L'UI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi dell'UI.

L'UI ha facoltà di acquistare sia la proprietà totale o parziale e di esercitare, nei termini stabiliti dalle norme vigenti, il controllo economico, societario e di indirizzo programmatico di tali Istituzioni. Può fondare o partecipare alla costituzione di altri Enti, pubblici o privati, di società, aziende economiche e finanziarie.

Articolo 22

L'UI in considerazione del suo ruolo peculiare e delle proprie specifiche competenze collabora, quando necessità funzionali ed operative lo richiedano: con i Consigli regionali, cittadini e comunali, con i deputati al seggio specifico dei Parlamenti croato e sloveno, con le CAN nella Repubblica di Slovenia e con i Consigli della minoranza italiana in Croazia, al fine di coordinare e concordare le attività volte a soddisfare gli interessi della CNI.

VII. Ufficio dell'UI in Slovenia

Articolo 23

L'ufficio dell'UI in Slovenia è la sede provinciale dei rappresentanti eletti o nominati dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'UI, residenti in Slovenia e rappresenta un punto di riferimento per i Soci delle Comunità degli Italiani con sede nella Repubblica di Slovenia.

L'ufficio dell'UI in Slovenia cura gli interessi specifici degli appartenenti alla CNI che vivono sul territorio della Repubblica di Slovenia, con lo scopo di contribuire al mantenimento dell'unitarietà della comunità nazionale italiana, gestendo in modo più snello ed efficiente le due diverse realtà statuali.

L'amministrazione e la contabilità dell'ufficio sono coerenti all'ufficio di Fiume, conformi alla legge e sono tenute dall'organo di amministrazione dell'UI con sede a Fiume.¹²

VIII. Organi dell'UI

Articolo 24

Sono organi dell'UI:

- i. L'Assemblea;
- ii. Il Presidente dell'Assemblea / Presidente dell'UI;
- iii. La Giunta Esecutiva;
- iv. Il Presidente della Giunta Esecutiva;
- v. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;

i. L'Assemblea

Articolo 25

L'Assemblea dell'UI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'UI.

Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, delle Istituzioni dell'UI e degli Enti ad essa associati.

Articolo 26

L'Assemblea dell'UI è costituita da xxx rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto. Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI è di 4 anni.

Qualora si verificano seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive¹³, il numero dei seggi dell'Assemblea dell'UI e i relativi quorum diminuiscono di conseguenza.

¹² L'ultimo paragrafo è poco chiaro. A chi risponde l'amministrazione di Capodistria? Al Coordinatore di Capodistria o al Presidente della GE di Fiume? Propongo rispondano al Coordinatore, che a sua volta risponde al Presidente della GE.

¹³ Sono contrario alla riduzione del numero dei consiglieri, considerato il contesto di questo periodo. Sono del parere di essere assolutamente inclusivi. Spesso coloro che sono inclusi nei singoli organi dell'UI sono, per forza di cose, i più attivi. Sarei piuttosto del parere di definire meglio gli obblighi dei consiglieri, per evitare lunghe assenze.

Nel caso si costituiscano nuove Comunità degli Italiani, il numero dei seggi dell'Assemblea e i relativi quorum aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.¹⁴

Articolo 27

Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI si tengono la terza domenica di settembre ogni quattro anni. Le elezioni vengono indette dall'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia in un periodo non superiore a 60 giorni e non inferiore a 30 giorni dalla scadenza del mandato. La nuova Assemblea dell'UI si riunisce entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni.

La nuova Assemblea dell'UI viene convocata dall'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia.

Articolo 28

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità di elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea dell'UI, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea dell'UI, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 29

L'Assemblea dell'UI approva:

1. L'indirizzo programmatico dell'UI;
2. Le linee programmatiche ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
3. Lo Statuto e le relative modifiche;
4. Il programma operativo annuale;
5. Il Bilancio di previsione e il conto economico;
6. La realizzazione del piano finanziario dell'anno precedente
7. Il Regolamento elettorale dell'UI e il Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI;
8. Tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale dell'UI;
9. Le delibere per l'indizione di referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione;
10. Elege e revoca il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea dell'UI;

¹⁴ Sostituirei l'impossibilità delle elezioni suppletive con fino alle elezioni suppletive.

11. Elegge e revoca il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva dell'UI;
12. Elegge e revoca il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
13. Elegge e revoca i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro; dell'Assemblea dell'UI a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
14. Nomina e revoca il Liquidatore;
15. Nomina e revoca gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
16. Verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi eletti dall'Assemblea dell'UI;
17. Esamina e approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'UI;
18. Accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
19. Accoglie e dibatte le mozioni dei consiglieri;
20. Emanava le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli atti, dei regolamenti e delle decisioni dell'UI;
21. Decide sull'adesione dell'UI ad altre associazioni e organizzazioni;
22. Decide sulla costituzione di nuove persone giuridiche in ottemperanza alle leggi vigenti;
23. Svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto;¹⁵

Articolo 30

L'Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente dell'Assemblea dell'UI o su richiesta di almeno 10 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazioni delle disposizioni o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.¹⁶

Le sessioni dell'Assemblea dell'UI sono ordinarie, straordinarie, elettive e tematiche.

Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Le sessioni straordinarie e tematiche vengono convocate su richiesta del Presidente della GE o da almeno 15 consiglieri dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente dell'Assemblea dell'UI deve convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta.

L'Assemblea elettiva viene convocata nel termine di 30 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali dall'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia., durante la quale, in conformità alle rimanenti disposizioni del presente Statuto,

¹⁵ L'Art. 29 va scritto con maggiore chiarezza. Va inserito un punto sull'elezione dei legali rappresentanti e sullo scioglimento dell'UI, come da legge in vigore.

¹⁶ Inserirei anche la GE nel primo paragrafo, considerato che in tanti casi è la proponente. Toglierei i membri dal quinto paragrafo, che andrebbero nominati in seconda battuta, dopo la scelta del Presidente, che è tenuto a proporli.

vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI, il Presidente e i membri della GE dell'UI, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea sono per funzione anche il Presidente e il Vicepresidente dell'UI.

L'Assemblea elettiva dell'UI conclude i propri lavori con l'elezione di tutti gli organi, di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 31

L'Assemblea dell'UI può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea dell'UI.

L'Assemblea dell'UI può costituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc.

La composizione delle commissioni, così come di tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell'UI, deve tener conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 32

L'Assemblea dell'UI è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

In caso di mancanza della maggioranza assoluta dei consiglieri l'inizio della sessione viene posticipata di 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti l'Assemblea dell'UI si riunisce in seconda chiamata ed è deliberativa con maggioranza semplice se sono presenti il 40% dei consiglieri eletti.

Articolo 33

Le decisioni dell'Assemblea dell'UI sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto, il piano finanziario e il programma fondamentale vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 consiglieri e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi)

ii. Il Presidente dell'Assemblea / Presidente dell'UI

Articolo 34

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea vengono eletti tra le file dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI sono per funzione il Presidente e il Vicepresidente dell'UI (di seguito Presidente e Vicepresidente).

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.¹⁷

Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere sfiduciati su proposta di almeno 10 consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

Il Presidente e il Vicepresidente possono rassegnare le dimissioni.

Articolo 35

Il Presidente:

1. Rappresenta l'UI;
2. Convoca, presiede le sedute dell'Assemblea dell'UI;
3. Firma e promulga gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea dell'UI;
4. È garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'UI, dell'unitarietà della CNI in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti;
5. Cura i rapporti con i rappresentanti degli esuli;
6. Cura i rapporti con i rappresentanti delle altre etnie nei territori dell'insediamento storico della CNI;
7. Svolge altre funzioni e compiti previsti dallo Statuto dell'UI, dagli atti e dalla legge;

Articolo 36

Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dell'UI è quadriennale e non può essere rinnovato per più di due volte.

Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente dell'UI sono incompatibili con altre cariche all'interno dell'UI, delle Comunità degli Italiani, di Istituzioni, Enti o Società fondate o partecipate dall'UI

Il Presidente e il Vicepresidente dell'UI non possono essere membri di partiti o forze politiche.

Articolo 37

L'Assemblea dell'UI, su proposta del Presidente, del Vicepresidente, di 10 membri dell'Assemblea, del Presidente e dei membri della GE, o del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, può nominare

¹⁷ Il terzo paragrafo lo vedo più nell'Art. 33. Nell'ultimo paragrafo lascerei che rimangono in carica fino alla elezione dei successivi.

un Presidente onorario dell'UI scelto fra gli iscritti all'UI, per la sua pluriennale attività e il contributo offerto nella tutela dei diritti della CNI.

iii. La Giunta Esecutiva

Articolo 38

La Giunta esecutiva dell'UI, in seguito GE è l'organo esecutivo dell'UI e risponde del proprio operato all'Assemblea dell'UI.

La GE è eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente della GE propone all'Assemblea dell'UI la lista dei candidati per la composizione della GE e il Programma quadriennale.¹⁸

Articolo 39¹⁹

La GE è composta da un massimo di 7 membri compresi il Presidente e in Vicepresidente della GE. La funzione di membro della GE è incompatibile con la carica di consigliere dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 40

I componenti della GE si ripartiscono, su proposta del Presidente della GE e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

1. Comunità degli Italiani
2. Istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie
3. Istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera
4. Attività giovanili
5. Arte e cultura
6. Imprenditoria e comunicazione
7. Affari giuridico amministrativi

¹⁸ Reputo che abbia più senso nominare la GE in un secondo momento. Così rischiamo di allontanare i possibili candidati.

¹⁹ Non sono d'accordo con questo articolo. Spesso le persone più competenti e più coinvolte sono proprio coloro che si candidano in Assemblea. Non vedo il motivo di cambiare questo aspetto, a meno che gli venga concessa la possibilità di scegliere, una volta eletti o meno.

L'attività della GE è collegiale.

Articolo 41²⁰

La GE esercita le seguenti funzioni e incarichi:

1. Da esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici e i programmi fondamentali dell'Assemblea
2. Prepara, predispone e attua i programmi di lavoro annuali e i piani di attività dell'UI
3. Predispone il Piano preventivo e il Bilancio consuntivo da approvare in sede di Assemblea dell'UI
4. Indirizza l'operato dei servizi amministrativi dell'UI
5. Amministra i beni e il patrimonio dell'UI
6. Stabilisce, articola e coordina, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea dell'UI, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre istituzioni nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia e Italia
7. Delibera e approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'UI, in conformità all'articolo 29 del presente Statuto
8. Guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti dell'UI
9. Svolge altre attività stabilite del presente Statuto, dagli Atti e dalle Delibere dell'Assemblea dell'UI
10. Nomina delle commissioni di esperti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione della GE e dell'Assemblea dell'UI

Articolo 42

Il mandato dei membri della GE è quadriennale. I componenti della GE possono essere destituiti dall'Assemblea dell'UI nel caso almeno 10 consiglieri presentassero una mozione di sfiducia e questa verrebbe approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I membri della GE hanno inoltre la facoltà di presentare le proprie dimissioni motivate alla GE e all'Assemblea dell'UI.²¹

Articolo 43

²⁰ L'Art. 41 va scritto con più chiarezza e con qualche dettaglio in più.

²¹ Nell'ultimo paragrafo inserirei che rimangono in carica.

La GE si riunisce secondo le necessità, al minimo una volta ogni due mesi. Le sedute della GE sono deliberative se vi è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le decisioni della GE vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

La Giunta può venir convocata da parte del Presidente della GE, da almeno 3 membri della GE o in via straordinaria dal Presidente dell'UI.²²

iv. Il Presidente della GE

Articolo 44

Il Presidente della GE dell'UI rappresenta l'UI congiuntamente al Presidente dell'UI. Le sue mansioni riguardano gli aspetti esecutivi, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea dell'UI.²³

Articolo 45

Il Presidente della GE viene eletto in modo diretto, libero e segreto da parte dei membri dell'Assemblea dell'UI, in conformità al Regolamento elettorale²⁴ approvato dall'Assemblea dell'UI.

Il mandato del Presidente dell'UI è quadriennale e non può essere rieletto per più di due mandati.

La funzione di Presidente della GE è incompatibile ad altre cariche all'interno dell'UI, delle Comunità degli Italiani, di Istituzioni, Enti o Società fondate o partecipate dall'UI

Il Presidente della GE non può essere membro di partiti o forze politiche.

Articolo 46

Il Presidente della GE convoca e presiede le sedute, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività.

Sovrintende e controlla l'operato dei Servizi amministrativi dell'UI.

Il Presidente della GE dell'UI può essere sfiduciato su proposta di almeno 10 consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

Il Presidente della GE dell'UI può dimettersi dall'incarico presentando una motivazione alla GE e all'Assemblea dell'UI.

²² La GE viene convocata dal Presidente della stessa o, in caso di impossibilità oggettiva, dal vice. Un organo non può venir convocato da un altro organo. Si può però richiedere la convocazione.

²³ Non è sufficientemente chiaro qual è il ruolo di questo organo. Sono del parere che debba essere definito come primo rappresentante legale, considerate le competenze.

²⁴ Si fa richiamo ad un Regolamento diverso da quello indicato nell'art. 38

La GE e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova GE.²⁵

v. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo

Articolo 47

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è l'organo competente per la supervisione interna, il controllo e la verifica dei ricorsi.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità e la legalità delle decisioni e degli atti dell'UI e dei suoi organi e controlla se gli stessi sono in conformità allo Statuto. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'UI, tra gli organismi e le strutture dell'UI, tra l'UI e le Comunità degli Italiani. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle sue Istituzioni e organi presentati contro singole delibere degli organi dell'UI che riguardano i diritti e gli obblighi del ricorrente.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'UI, conflitti di competenza tra l'UI e le Comunità degli Italiani e altri Organi, Istituzioni o Enti della Comunità Nazionale Italiana. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'UI.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide anche per tutte le altre questioni che riguardano la tutela dei diritti in seno all'UI e si occupa delle osservazioni, dei reclami e dei ricorsi che non sono di competenza degli altri organi dell'UI.

Ha diritto a rivolgersi al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo ogni associato ed ogni organo dell'UI.

Articolo 48

Le osservazioni ed i ricorsi su singole decisioni, indistintamente se riguardano una lesione del diritto soggettivo del ricorrente o una lesione delle disposizioni dello Statuto o di un altro atto generale dell'UI, possono venir trasmesse al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'atto in questione, cioè da quando il ricorrente ne era a conoscenza.

Allo scadere di questo termine, non è più possibile presentare ricorsi o osservazioni che riguardano tale questione.

²⁵ Va modificato l'art. 43. Il secondo paragrafo va ampliato, anche perché i Servizi Amministrativi non vengono più contemplati direttamente nello Statuto. L'ultimo paragrafo lo sposterei nell'articolo precedente.

Articolo 49

I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono eletti dall'Assemblea dell'UI, su proposta del Presidente dell'UI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea dell'UI con voto segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono essere revocati su proposta di 10 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono dimettersi presentando le proprie dimissioni all'Assemblea dell'UI. Il mandato dei componenti del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è quadriennale.

Articolo 50

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità la convocazione dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente dell'UI, presa visione delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 dalla data in cui gli è stata trasmessa la comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea dell'UI e alla GE. Le delibere del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo viene eletto dall'Assemblea dell'UI con le stesse modalità previste dall'articolo 49 del presente Statuto. Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo convoca, guida e coordina il lavoro del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo e lo rappresenta.

IX. Mezzi e modalità di finanziamento

Articolo 51

Le entrate dell'UI sono costituite da:

1. Finanziamenti e sovvenzioni statali e delle unità dell'amministrazione e dell'autonomia locale;
2. Contributi e donazioni di soggetti economici, Enti, Istituzioni, associazioni e privati cittadini;
3. Proventi derivanti da soggetti economici e d'altro genere costituiti dall'UI, ovvero da questa gestiti;
4. Ricavi che realizza con le sue attività ordinarie;
5. Ricavi ottenuti da immobili, diritti, carte valori e da altri beni;
6. Contributi e donazioni di organi statali, regionali, imprese, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini della Repubblica d'Italia;

7. Da altre fonti.

Articolo 52

L'UI può ottenere i mezzi per il finanziamento delle proprie attività dai bilanci statali o dai bilanci delle amministrazioni locali e regionali e da fonti estere, in conformità alla Legge.

Articolo 53

Il patrimonio dell'UI è composto dai mezzi incamerati in base alle modalità di cui nell'articolo 52, da immobili di proprietà dell'UI, da diritti, da titoli e da crediti.

Il patrimonio dell'UI può venir usato esclusivamente per l'attuazione delle attività e delle finalità di cui al presente Statuto in conformità alla legge.

Per i propri obblighi l'UI risponde con il suo intero patrimonio.

I membri dell'UI e membri dei suoi organi rappresentativi e decisionali non rispondono per gli obblighi dell'UI.

Articolo 54

Le spese che l'UI sostiene per l'attuazione delle attività e delle finalità definite dallo Statuto saranno coperte principalmente con le entrate finanziarie di cui all'articolo 52 del presente Statuto, in conformità con il Piano e Programma finanziario dell'UI.

In casi eccezionali e solo se viene messa a repentaglio l'attuazione delle finalità di base dell'UI a causa della mancanza di entrate finanziarie, l'Assemblea dell'UI può decidere di vendere singoli immobili o altre proprietà, se non sussistono vincoli di donazione o di altra natura. Tale decisione deve venir approvata dall'Assemblea dell'UI a maggioranza assoluta e con i mezzi così ricavati possono venir usati esclusivamente per la copertura delle spese delle attività di cui nel presente Statuto.²⁶

X. Coordinamento delle attività con le Comunità degli Italiani, Enti ed Istituzioni della CNI

Articolo 55

L'Assemblea dell'UI, al fine di avviare più stretti rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e le Istituzioni della CNI, nonchè per sviluppare delle direttrici

²⁶ Considerato che gli immobili sono stati acquistati con mezzi pubblici, ho qualche perplessità sul senso del secondo paragrafo.

programmatiche ed operative unitarie nell'interesse della CNI, può costituire degli Attivi consultivi permanenti.

Articolo 56

Gli attuali attivi consultivi permanenti sono:

1. Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani;
2. Attivo consultivo delle Istituzioni scolastiche;
3. Attivo consultivo degli organi d'informazione in lingua italiana;
4. Attivo consultivo degli esponenti politici della CNI ;
5. Attivo consultivo degli imprenditori, degli operatori e dei dirigenti economici della CNI;
6. Attivo consultivo per la cultura e la ricerca scientifica²⁷

Articolo 57

Gli Attivi consultivi svolgono le seguenti funzioni:

1. Discutono e dibattono argomenti e problematiche di particolare interesse per lo sviluppo e la promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi generali e specifici della CNI;
2. Discutono ed evidenziano soluzioni atte a consolidare il coordinamento delle attività ed affermare i rapporti di collaborazione fra i sodalizi, gli Enti e le associazioni della CNI;
3. Sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi, affermando l'unità, la coesione e l'aiuto reciproco fra le strutture della CNI;
4. Elaborano proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'UI e della GE.

L'assemblea dell'UI e la GE hanno l'obbligo di avviare il dibattito sugli argomenti e le proposte avanzati da questi organi consultivi, dando adeguate risposte e approvando decisioni in merito.

Articolo 58

Le riunioni degli Attivi consultivi sono convocate e presiedute dai componenti della GE responsabili dei singoli settori di attività. Gli Attivi consultivi possono essere convocati su iniziativa di 5 consiglieri dell'Assemblea dell'UI, di 5 componenti di diritto degli Attivi consultivi o di almeno 2 Istituzioni rappresentate negli stessi. Alla riunione degli Attivi consultivi hanno facoltà di intervenire i membri

²⁷ Inserirei le istituzioni in generale invece dei mass media. Va inserito l'attivo dei giovani.

dell'Assemblea dell'UI e della GE. I membri degli Attivi consultivi nominano fra i propri componenti un segretario.²⁸

XI. Consulte territoriali delle Comunità degli Italiani

Articolo 59

Le singole Comunità degli Italiani possono decidere di dare vita a particolari forme di coordinamento e strutture consultive delle CI a livello territoriale (Consulte delle CI) per sviluppare degli adeguati rapporti di collaborazione e di collegamento necessari per lo sviluppo delle attività e all'affermazione dei bisogni dei connazionali. Tali strutture possono inviare proposte alle Assemblee e agli altri organi statutari e deliberativi delle Comunità degli Italiani e dell'UI, che hanno l'obbligo di discuterle e vagliarle.

Le CI e l'UI, con decisione dei propri organi deliberativi, possono, in casi particolari, attribuire specifici incarichi alle Consulte territoriali.

XII. Attività economiche

Articolo 60

L'UI può sostenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche mediante le società commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi della Legge, al fine di assicurare delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni dell'UI.

L'UI può svolgere attività economiche in prima persona se tale delibera viene emanata dall'Assemblea dell'UI.

Gli utili e i profitti che derivano dalle attività di cui al comma precedente vengono utilizzati dall'UI esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XIII. Informazione e pubblicità dei lavori

Articolo 61

I lavori dell'UI e di tutti i suoi organismi sono pubblici e la pubblicità dei lavori viene assicurata tramite un'informazione tempestiva, completa e veritiera a tutti i membri dell'UI tramite comunicati pubblici, pubblicazioni sul sito web e la disponibilità a prendere visione di tutti gli atti, decisioni e documenti dell'UI.

²⁸ Di chi è la competenza dell'attivo dei politici? Propongo sia del Presidente della Giunta Esecutiva.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico.

XIV. Scioglimento dell'UI

Articolo 62

Dopo che gli organismi competenti previsti dalla legge, oppure a seguito della decisione assunta mediante referendum all'interno dell'UI, è accolta la delibera di cessazione dell'attività dell'UI o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea, della GE e tutti gli altri organi dell'UI.

Gli obblighi e le competenze vengono assunte dal Liquidatore, in conformità alla Legge. Il Liquidatore diviene pertanto l'unico rappresentante dell'UI.

Il Liquidatore svolge le proprie funzioni fino alla conclusione del processo di liquidazione e di cancellazione dell'UI dal registro delle associazioni.²⁹

Articolo 63

In caso di scioglimento dell'UI quale soggetto giuridico con lo status di associazione, dal suo patrimonio complessivo sono saldati dapprima gli eventuali debiti e poi le spese di liquidazione, quelle giudiziarie ed amministrative, mentre il resto del patrimonio viene ceduto, se non esistono vincoli di donazione o di altra natura, come segue:

1. Gli immobili, alle Comunità degli Italiani che operano sul territorio dove è situato l'immobile, indistintamente dalla grandezza e dal valore dell'immobile;
2. I mezzi finanziari e il resto del patrimonio, alle Comunità degli Italiani proporzionalmente al numero dei soci delle singole CI;

Con la delibera relativa alla distribuzione del patrimonio, sono stabilite pure le modalità del calcolo del valore del patrimonio che viene ceduto alle CI. Tale delibera è approvata e attuata dal Liquidatore.
30

XV. Norme transitorie e finali

Articolo 64

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'UI ed entra in vigore il giorno della sua approvazione. Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste dalla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 34 del presente Statuto.

²⁹ Andrebbe inserito nell'ultima frase che il processo deve venir concluso entro 60 giorni, come da legge in vigore.

³⁰ Vedi considerazioni dell'art. 54.

Articolo 65

Il Presidente dell'UI e il Presidente della GE dell'UI vengono eletti separatamente con voto diretto e segreto dai membri dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 66

Nel caso in cui scada il mandato agli organi dell'UI e le nuove elezioni non sono state indette, in conformità all'articolo 27 ed altri del presente Statuto, l'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad indire nuove elezioni.

Nel caso di cui al comma precedente, le nuove elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI vengono svolte nelle stesse modalità come se fossero indette nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 67

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa la validità dello Statuto approvato in data

CONSIDERAZIONI FINALI

1. A mio avviso lo Statuto deve essere sottoposto ad una revisione da parte di un avvocato esperto in materia.
2. Il testo del documento deve essere comprensibile per tutti i soci CNI.
3. Il testo del documento deve essere inequivocabile e non soggetto ad interpretazioni.
4. Ritengo si debba mantenere l'elezione universale per tutti gli organi e che eventuali limiti posti debbano essere i medesimi per tutti.
5. L'elezione universale garantisce maggiori diritti ai singoli soci: 1 socio = 1 voto. Togliendola, diminuiremmo i diritti degli associati.